



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 015

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 23 luglio 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE BELLUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bellucci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Cascine del Riccio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi;
- la sanzione pecuniaria inflitta alla società di cui il deferito è Presidente è stata applicata a diverso titolo;
- apprezzato tuttavia l'atteggiamento collaborativo del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANIELE BELLUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO CATANIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Catania** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Olimpia senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ENRICO CATANIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO DI BENEDETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Benedetto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la Società USD Pallavicino senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/01/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- che oltretutto il deferito ha svolto l'attività di allenatore per circa un anno senza curarsi di regolarizzare il proprio tesseramento;
- che, anzi, per ovviare la mancanza di tesseramento in alcune occasioni è andato in panchina quale Dirigente

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURO DI BENEDETTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO DE FEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Feo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore sia per la Società US Ariano Irpino che per la società US Serino 1928 senza essere tesserato per nessuna delle due;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 21/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- il deferito ha svolto doppia attività di allenatore senza tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO DE FEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA GEMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gemo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, commi 3 e 4, all'art. 35, comma 1,

e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore presso la Società AC Sossano senza formalizzare regolare tesseramento e di calciatore con la Società Union Olmo Creazzo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 18/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- il deferito, oltre a non formalizzare il proprio tesseramento, ha altresì svolto l'attività di calciatore con ciò aggravando la sua posizione

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCA GEMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GIACOMOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giacomotti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver ritirato e girato, in qualità di Direttore Sportivo della Società Verbania, successivamente fallita, alcuni assegni della Società Borgomanero;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati soprattutto avute presenti le dichiarazioni del deferito che contrastano inequivocabilmente con l'attestazione della Curatela del fallimento della ASD Verbania Calcio

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO GIACOMOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MORLACCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE MORLACCO** della sanzione della squalifica fino al **31/07/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE RAVALLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FELICE RAVALLI** della sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO BUFFONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ADRIANO BUFFONI** della sanzione della squalifica fino al **15/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **IGNAZIO CARUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Caruso** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore, senza formalizzare regolare tesseramento, e l'attività di Dirigente per la società PGS Sporting Club Don Bosco;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/01/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **IGNAZIO CARUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE SCHITTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Schittino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore, senza formalizzare regolare tesseramento, e l'attività di Dirigente per la società Pol. Riesi 2002;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- il deferito, oltre a non formalizzare il proprio tesseramento, ha altresì svolto l'attività di dirigente con ciò aggravando la sua posizione

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE SCHITTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPIERO MANCUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Mancuso** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF 1, per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la Società ASD Roccalumera senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **GIAMPIERO MANCUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **SAVERIO NASTASI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Nastasi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/09, l'attività di allenatore per la società Avola Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **SAVERIO NASTASI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE MASSARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Massari** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore sia per la società Real Chiaramonte che per la Junior Ragusa e Me.Ta. Sport;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione di mesi due di squalifica a far tempo dallo 01/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi;
- che il deferito con la sua memoria difensiva dell'11/05/2009 richiede la sanzione della squalifica di mesi 2 a far tempo dallo 01/9/2009 e che su tale richiesta ha convenuto anche la Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **EMANUELE MASSARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due a far tempo dallo 01/9/2009 e fino dunque al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DAL BOSCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Dal Bosco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, e art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con l'art. 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione 2007/08, un giocatore di altra squadra disputasse almeno due gare con la società US La Rovere della quale era l'allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/01/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO DAL BOSCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA GALEAZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Galeazzi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la Società Albianese senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/11/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA GALEAZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO ERRICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ENRICO ERRICO** della sanzione della squalifica fino al **31/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **TARCISIO D'ALO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **D'Allo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la Società Polisportiva Val di Sangro pur in costanza di tesseramento per la Società FC Santos Perano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009 più la sanzione pecuniaria di 1.500,00€;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi

P.Q.M.

dichiara il sig. **TARCISIO D'ALO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009** e l'applicazione della **sanzione pecuniaria** di euro **1.500,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE BETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Betta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Capo d'Orlando senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE BETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANTE CENCINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cencini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver offeso e minacciato l'arbitro durante la gara Pianese – Sinalunghese del 01/03/2009;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/07/09.

Ritenuto che:

- i fatti risultando documentalmente comprovati dal referto arbitrale ed altresì ammessi **P.Q.M.**

dichiara il sig. **DANTE CENCINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **WALTER SACCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **WALTER SECCO** della sanzione della squalifica fino al **21/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO NUCCORINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi degli artt. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSANDRO NUCCORINI** della sanzione della squalifica fino al **22/05/2011**.

Firenze, 23 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini